

# COMUNE DI SOLIERA

(Provincia di Modena)

Piazza Repubblica, 1 - 41019 Soliera (MO)

Centralino 059/568511 - Fax 059/565562

## IL SINDACO

(atto monocratico n. 17 del 02.05.2016)

**OGGETTO:** *Nomina Responsabile degli Uffici e dei Servizi: Attribuzione funzioni di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000 dal 01.05.2016 – Arch. Alessandro Bettio*

### Premesso:

- che con atto monocratico n. 70 del 31.12.2014 è stato conferito l'incarico di Responsabile del Settore Gestione a Sviluppo del Patrimonio Cat. D3, all'Arch. Elisa Tommasini a decorrere dal 01.01.2015 e fino alla scadenza dell'attuale mandato elettivo del Sindaco;
- che con atto monocratico n. 42 del 03.07.2014 è stato conferito l'incarico a tempo determinato di Responsabile del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio Cat. D3, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Dlgs n. 267/2000 all'Arch. Alessandro Bettio a decorrere dal 07.07.2014 per tre anni e comunque fino alla scadenza dell'attuale mandato elettivo del Sindaco;
- che con nota recante data 18.04.2016 e prot. n. 17097 l'Arch. Elisa Tommasini è stata collocata in aspettativa non retribuita per assunzione di incarico, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del Dlgs n. 267/2000, presso il Comune di Maranello dal 01.05.2016 al 30.06.2019;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 28.04.2016 l'Amministrazione ha manifestato l'intenzione di conferire all'Arch. Alessandro Bettio anche la responsabilità del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio, vista l'assenza dell'Arch. Tommasini;

### Richiamati:

- l'art. 50, comma 10, del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dove tra l'altro viene stabilito che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuendo e definendo gli incarichi dirigenziali;
- l'art. 24, comma 3 lett. c) e l'art. 42 del vigente Statuto Comunale, con particolare riferimento alle funzioni del Sindaco e dei Responsabili di Settore;
- i pareri ARAN secondo i quali non sussistono problemi a sospendere al titolare di posizione organizzativa, assente per lungo tempo, il pagamento della retribuzione di posizione e di risultato, utilizzando i corrispondenti risparmi per remunerare il sostituto anche se temporaneo;

### Visti:

- l'art. 109, co. 2, del D.Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale "Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione";

### Constatato

- che la struttura organizzativa e i responsabili di settore nell'ente risultano essere i seguenti:

- Settore Affari Generali e Demografici
- Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
- Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
- Settore Farmacia Comunale

#### **Visto inoltre**

- l'art. 25 del D.Lgs 150/2009 secondo il quale l'attribuzione di incarichi e responsabilità deve avvenire tenendo conto della professionalità sviluppata dal dipendente al fine di favorire la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti pubblici;
- l'Intesa, sottoscritta in data 24 luglio 2013, fra Governo, regioni ed enti locali, per l'attuazione della legge anticorruzione 6 novembre 2012, n. 190, a proposito dell'applicazione del principio di rotazione negli incarichi di responsabilità, secondo la quale "L'attuazione della misura deve avvenire in modo da tener conto delle specificità professionali in riferimento alle funzioni e in modo da salvaguardare la continuità dell'azione amministrativa";

#### **Considerato**

- che il TAR Marche con Sentenza n. 370 del 23.05.2013 ha affermato che: "la rotazione non è sostanzialmente praticabile nei Comuni di più ridotte dimensioni, nei quali solitamente sono presenti in organico solo ... un tecnico... laureato";
- che il comma 221, art. 1 della legge 208/2015 prevede, al fine di garantire maggiore flessibilità e corretto funzionamento degli uffici, il superamento dell'obbligo di rotazione degli incarichi dirigenziali previsto dalla legge 190/2012, laddove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con tale misura.

#### **Valutate**

- la natura e le caratteristiche delle attività da realizzare oltreché i requisiti culturali posseduti, le attitudini, le capacità professionali e le esperienze acquisite dal personale dipendente sopra indicato;
- le competenze espresse dall'Arch. Alessandro Bettio durante lo svolgimento dell'incarico di Responsabile del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio;
- l'inesistenza nell'organico dell'Ente, relativo al personale inquadrato in categoria D o categoria D3, di altri dipendenti in possesso di analogo profilo professionale e/o di analogo esperienza in materia di gestione e sviluppo del patrimonio;

#### **Ritenuto**

- di procedere al conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio all'Arch. Alessandro Bettio, attribuendo allo stesso le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 con decorrenza dal 01.05.2016 al 06.07.2017 e comunque sino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco, al fine di consentire la realizzazione dei programmi gestionali dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 9 del nuovo C.C.N.L. del 31.03.1999 e dall'art. 109 del D.Lgs. 267/2000, salvo revoca degli stessi nei casi e secondo le procedure di cui ai commi 3, 4, e 5 dello stesso art. 9;

#### **Ritenuto inoltre**

di disporre, in applicazione di quanto previsto dall'art. 15 del vigente regolamento di organizzazione, che in caso di assenza, impedimento o incompatibilità dei Responsabili di Servizio le funzioni siano esercitate dal Segretario Generale;

#### **Vista**

la dichiarazione prodotta dalla dipendente interessata di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

Per tutto quanto sopra esposto,

## DECRETA

**DI CONFERMARE** all'Arch. Alessandro Bettio le funzioni di competenza del Responsabile di Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, secondo quanto previsto dal vigente Statuto Comunale e dall'atto monocratico n. 42 del 03.07.2014;

**DI CONFERIRE** ad interim allo stesso le funzioni di competenza del Responsabile di Settore Gestione e Sviluppo del patrimonio, secondo quanto previsto dal vigente Statuto Comunale, **con decorrenza dal 01.05.2016 e fino al 06.07.2017** al fine di consentire la realizzazione dei programmi gestionali dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 9 del nuovo C.C.N.L. del 31.03.1999 e dall'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000, salvo revoca degli stessi nei casi e secondo le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso art. 9 e art. 109 citati;

**DI DARE MANDATO** al Dirigente del Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane di adottare tutti gli atti conseguenti individuati nella delibera di Giunta Comunale n. 43 del 28.04.2016;

**DI PRECISARE** che gli atti di programmazione, approvati dall'Amministrazione Comunale, precisano gli obiettivi e i programmi di ciascun Settore/Servizio, affidandone il conseguimento ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

**DI DARE ATTO** che in caso di assenza dei Responsabili di Servizio le funzioni siano esercitate dal Segretario Generale;

**DI DISPORRE** la trasmissione del presente provvedimento al dipendente interessato, al Segretario Generale, al Presidente del Collegio di valutazione, al Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane, alle Rappresentanze Sindacali e a chiunque ne abbia interesse oltre che la pubblicazione dello stesso provvedimento all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni.

Soliera, 02.05.2016

IL SINDACO  
(Roberto Solomita)



